



CITTA' DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

REG. GENERALE n. _____ DEL _____

DETERMINA DEL COORDINATORE 7° SETTORE

REG. 7° SETTORE n. 50 del 11 aprile 2024

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI LENTINI DIPENDENTI PER L'ANNO 2024. ART.79 CCNL FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 16/11/2022.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PRESO ATTO del disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;*

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili del fondo per l'anno 2024, al fine di consentire la liquidazione al personale avente diritto degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato vigente nel Comune di Lentini;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 16 novembre 2022, ed in particolare l'art. 79, co. 1 e 2 ai sensi del quale:

“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, co. 1 e co. 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al co. 5;*
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni econ. di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.*

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, co. 1 nella parte stabile di cui al co. 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la

quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2015-2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, co. 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016;
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999;

EVIDENZIATO che questo Ente:

- ha previsto incentivi per le funzioni tecniche;
- il fondo 2023 non superava il fondo anno 2016;

EVIDENZIATO che l'art. 78, del CCNL 16 novembre 2022 prevede che:

“3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 13, co. 1 (Norme di prima applicazione), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:

- a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al co. 1;
- b) del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21 maggio 2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”;

4. Il “differenziale stipendiale” di cui al co. 3, lett. b) non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) del presente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.

5. Con la stessa decorrenza di cui al co. 3, cessano di essere corrisposte le posizioni economiche previste nell'ambito del previgente sistema di classificazione professionale;

VISTO i documento protocollo RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e RGS n. 12454/2021 relativi ai chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato alla richiesta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di conoscere le modalità di applicazione dell'art. 23, co. 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, laddove prevede che il limite del trattamento accessorio è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018. Il parere è rivolto agli enti destinatari delle norme ivi richiamate (Aziende del Servizio Sanitario Nazionale richiamate dall'art. 11, co. 1 del D.L. n. 35/2019, Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane richiamate dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019);

DATO ATTO che questo Ente verificherà il non superamento dei valori soglia previsti dal D.P.C.M. del 11 dicembre 2019, per cui, in tal caso, potrà aumentare la consistenza del fondo per le risorse decentrate, oltre il limite massimo previsto dal D.Lgs. 75/2017;

VISTO il disposto dell'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: “... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...”;

PRESO ATTO che, una volta costituito il fondo 2024, il primo limite da controllare è che lo stesso non superi il fondo 2016, facendo il raffronto fra risorse stabili e variabili non neutre;

EVIDENZIATO che:

- è stato individuato il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ed il personale in servizio ipotetico al 31 dicembre 2023;
- è stato individuato il valore del fondo risorse decentrate anno 2018 (risorse stabili e variabili non neutre) al fine di individuare il valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa derivante dal rapporto fra tale valore ed il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- non sono state considerate in tale conteggio le risorse utilizzate per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa in quanto trattasi di un limite a se stante rispetto al valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa (la norma infatti testualmente recita: ... *“per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa **nonché** delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa”*);

CONSIDERATO che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2024, per impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione delle competenze del salario accessorio;

PRESO ATTO che il fondo 2024 risulta costituito dalle voci sotto indicate:

	RISORSE STABILI
ART. 79, CO. 1 DEL CCNL 2019-2021	1. parte stabile del Fondo risorse decentrate
ART. 79, CO. 1, LETT. A	<i>a) risorse di cui all’art. 67, co. 1 e co. 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;</i>
ART. 79, CO. 1, LETT. B	<i>b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al comma 5;</i>
ART. 79, CO. 1, LETT. D	<i>d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.</i>
ART. 79, CO. 1 bis,	A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all’art. 13, co. 1 nella parte stabile di cui al co. 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

	RISORSE VARIABILI
ART. 79, CO. 2	2. Fondo risorse, variabili
ART. 79, CO. 2, LETT. A	<i>a) risorse di cui all’art. 67, co. 3, lett. a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2015-2018;</i>
ART. 79, CO. 2, LETT. D	<i>d) delle eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999;</i>
ART. 79, CO. 6	6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai co. 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.
ART. 79, CO. 7	7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

PRESO ATTO del disposto dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la Circolare RGS n. 16/2012 - “*Somme non utilizzate Fondo anno precedente*” statuisce che: “*L’art. 17, co. 5 del Ccnl 98-01 prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell’ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell’anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l’ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell’ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come:*

- le economie su nuovi servizi non realizzati;
- i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71, Legge 133/2008;
- i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche;
- altri disposti dell’art. 9 D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010.

Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell’art. 9, co. 2-bis Legge 122/2010.”;

PRESO ATTO che il fondo 2024 risulta costituito dalle voci sopra indicate e come da prospetto allegato, mentre il lavoro straordinario, che non fa parte di tali voci, è stato calcolato nel seguente modo:

LAVORO STRAORDINARIO: € 110.720,00 *Somma calcolata con riferimento all’anno 1993, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b, D.P.R. 333/1990, ridotta dal 1° gennaio 1995 di una percentuale pari al 15% e dal 1° gennaio 2000 del 3%;*

VISTA la costituzione del fondo 2024, come da prospetto allegato - “Fondo 2024”;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , avente ad oggetto: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: “*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011*”;

VISTA la Determinazione della Corte dei Conti -Sez.Controllo Sicilia n.81/2024/PAR.

Così come richiesto dal Coordinatore del 7° Settore

PROPONE

- 1) **RIPORTARE** in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI PROCEDERE** alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2024, come risulta da prospetto allegato “Fondo 2024” ;
- 3) **DI DARE ATTO** che gli importi delle risorse integrative dell’anno 2024, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento del Fondo per le posizioni organizzative e del Fondo per lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell’anno 2016, ai sensi dell’art.23, comma 2 del D.lgs n.75/2017 e dell’art.79, comma 6, del CCNL 2019-2021;
- 4) **DI DARE ATTO** inoltre che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024-2026, specificando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2024, entro il 31 dicembre dello stesso anno, l’obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell’esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell’esercizio 2024;
- 5) **PRECISARE CHE:**
dalla somma relativa alla parte stabile del fondo € 54.936,00 finanziano l’indennità di comparto a carico del fondo nei vari capitoli di spesa degli stipendi, € 119.146,00 finanziano la progressione economica orizzontale storica, € 2.208,91 finanziano il LED, € 6.442,00 finanziano i differenziali stipendiali Cat.B3 e D3 a decorrere dal 1° aprile 2023; inoltre € 53.255,16 finanziano le progressioni economiche previste nel CCDI economico 2021, € 28.000,00 finanziano le progressioni economiche previste nel CCDI economico 2022 ancora da espletare;
- 6) **PRESO ATTO** che in esecuzione della Delibera G.M. n.108 del 9 ottobre 2020 e della certificazione del Collegio dei Revisori, resa con verbale n. 15 del 26/10/2020, si deve apportare al Fondo risorse decentrate dell’anno 2024 la decurtazione del 25%, recuperando tale somma al bilancio dell’ente ai sensi dell’art. 40, c.3 *quinques* del D.Lgs 165/2001 (25% sul totale del Fondo € 668.721,86 x 25% = euro 167.180,46;

7) **PRECISARE INOLTRE CHE** le risorse stabili a disposizione della contrattazione ammontano ad € 237.553,33

Fondo	€ 668.721,86
Decurtazione 25%	- € 167.180,46
Ind. Comparto	- € 54.936,00
PEO storiche	- € 119.146,00
LED	- € 2.208,91
Differenziali B3 -D3	- € 6.442,00
PEO CCDI 2021	- € 53.255,16
PEO CCDI 2022	- € 28.000,00
A disposizione della contrattazione	€ 237.553,33

- 8) **DI DARE ATTO** che la spesa inerente il presente provvedimento e pari ad € 485.988,95 (€ 237.553,33 a disposizione della contrattazione + decurtazione + peo 2021, 2022 da espletare);
- 9) **APPROVARE** successivamente, dopo l'acquisizione dei dati che devono essere trasmessi dai Coordinatori qualora ne ricorrano le condizioni, ad integrazione della presente costituzione, la parte del Fondo risorse decentrate anno 2024 ai sensi del comma 3 e del comma 6- quote Risorse variabili non soggette al limite.
- 10) **DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 11) **TRASMETTERE** copia della presente Determina di Costituzione Fondo accessorio al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del parere;
- 12) **DISPORRE** la trasmissione, con il visto del responsabile del servizio finanziario, all'Ufficio Segreteria, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune;
- 13) **DISPORRE** la pubblicazione della presente Determina su Amministrazione Trasparente-Sez. Personale-contrattazione integrativa quale documento base per la contrattazione;
- 14) **TRASMETTERE**, altresì, copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali, alla R.S.U., ai Coordinatori di Settore;
- 15) **DARE ATTO** che, in base all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'art. 1, co. 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190, non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Cinzia Lombardo)



IL COORDINATORE DEL 7° SETTORE

CON I POTERI conferiti dalla nomina, con Decreto Sindacale n. 10 del 3 marzo 2023, e proroga con Decreti del Sindaco n. 5 del 29/02/2024 e n. 6 del 02/04/2024 a Coordinatore del 7° Settore - Responsabile di Posizione Organizzativa;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art.6 della legge 127/1997, e il D.Lgs 165/2001 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Area;

TENUTO CONTO che il sottoscritto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

VISTA la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTI gli atti ed accertata la regolarità del procedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA.

IL COORDINATORE 7° SETTORE

dott. Salvatore Rocco Agnello

PARERI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale dei controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

prot.n. 390 del 16/04/2024